



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Iovino Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Consolazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzarella in Palermo, Via Caltanissetta n. 1;

contro

- Comune di Trapani, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Coppola, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rosita Marchesano in Palermo, Via Principe di Belmonte, n. 93;

nei confronti di

- Murana Patrizia, non costituita in giudizio;
- Quatrosi Rosalia, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Faldetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Corso Alberto Amedeo, n. 21;

per l'annullamento

a) *quanto al ricorso introduttivo:*

- «del verbale del 14 marzo 2011 della Commissione Giudicatrice con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico del Comune di Trapani indetto con bando del 25 giugno 2010, conosciuto addì 4 maggio mediante pubblicazione sul sito internet»;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o connesso;

b) *quanto al ricorso per motivi aggiunti:*

- «della graduatoria definitiva del concorso a n. 1 posto di Dirigente tecnico conosciuta addì 10 giugno 2011 mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Trapani»;

- della determinazione n. 311 del 15.06.2011, pubblicata all'albo pretorio il 18.06.2011, con la quale il Dirigente del Settore 1° ha provveduto ad approvare «gli undici verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, area tecnica [...] e di approvare, altresì, la seguente graduatoria di merito come appresso formulata»;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o connesso con i precedenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Vista la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Trapani;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della controinteressata Quatrosi Rosalia;

Visto il decreto presidenziale n. 484/2011 con cui è stata respinta l'istanza di misure cautelari provvisorie;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 luglio 2011 il referendario dott. Giuseppe La Greca e uditi gli Avv.ti G. Consolazione per la ricorrente, F. Coppola per il Comune dei Trapani e A. Faldetta per la controinteressata Quatrosi;

Sentite le parti sulla possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., le quali non hanno manifestato opposizione, come da verbale;

Considerato che con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 dirigente tecnico da destinare, a tempo indeterminato, alla dotazione organica del Comune di Trapani e, segnatamente, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa alle prove orali;

Considerato che le censure in cui si articola il ricorso tendono a rilevare la sussistenza del vizio di eccesso di potere sotto diversi profili poiché, sostanzialmente, secondo quanto esposto:

- a) la Commissione sarebbe incorsa in una «evidente erronea, illogica e contraddittoria valutazione»;
- b) il curriculum vitae et studiorum della ricorrente, in ipotesi di concorso espletato per soli titoli, avrebbe dato luogo a significative *chance* di vincita del concorso;
- c) la valutazione della Commissione presieduta dal Segretario Generale del Comune di Trapani colliderebbe con il «conforto» dallo stesso Segretario generale espresso in occasione dell'adozione di deliberazioni proposte dalla medesima ricorrente nella qualità di dirigente già assunta con contratto a tempo determinato dello stesso Comune di Trapani;
- d) le considerazioni sull'idoneità della prova scritta svolte dal consulente tecnico di parte e versate agli atti del giudizio smentirebbero l'attribuzione del punteggio effettuata dalla Commissione;

Ritenuto che nessuna significativa specifica articolazione della censura sub lett. a) sia stata concretamente offerta al Collegio, sì da far revocare in dubbio il corretto esercizio della discrezionalità tecnica che ha connotato l'attività valutativa della Commissione di concorso;

Ritenuto che, in ogni caso, ad una attenta lettura sia della prova - prodotta in atti - che della relativa valutazione non vengono in rilievo profili di irragionevolezza ovvero vizi dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, dovendosi invece rilevare l'attendibilità delle operazioni della Commissione stessa sotto il profilo della loro correttezza quanto a procedimento applicativo dei parametri valutativi predeterminati dal bando (*cf.* art. 19);

Ritenuto, quanto agli asseriti profili di illogicità della scelta, che la stessa illogicità, qui invocata quale addotta componente del vizio di eccesso di potere, non sia ravvisabile stante la ontologica diversità di regole e di presupposti relativi ai due distinti ambiti di intervento del Segretario Generale del Comune rispettivamente quale figura di vertice dell'organizzazione burocratica ex art. 97 d. lgs. n. 267/00 e quale componente della Commissione di concorso;

Ritenuto che l'affermazione, in disparte il suo valore meramente assertivo, secondo cui il curriculum vitae et studiorum della ricorrente le avrebbe sostanzialmente garantito l'esito favorevole del concorso ove espletato per soli titoli, sia del tutto in conferente – e dunque irrilevante - rispetto alla specifica natura e modalità di espletamento della procedura concorsuale in argomento, connotata dalla previsione di specifiche prove d'esame il cui risultato concorre all'attribuzione del punteggio complessivo, modalità, questa, la cui legittimità per il vero non è revocata in dubbio dalla stessa ricorrente;

Ritenuto che neppure le considerazioni del consulente tecnico di parte riescano a superare le considerazioni della commissione avuto riguardo anche al tenore del

contenuto della prova scritta, la cui valutazione, ad una percezione sincretica ed esteriore, risulta sorretta da una motivazione in sé idonea;

Ritenuto, al lume delle suesposte considerazioni, che il ricorso con i connessi motivi aggiunti, poiché complessivamente infondato, debba essere rigettato, con spese ed onorari del giudizio da porsi a carico della parte ricorrente in favore delle parti costituite (art. 26 cod. proc. amm.), nulla dovendosi statuire nei confronti della concorrente controinteressata Murana Patrizia, stante la mancata costituzione della stessa in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Trapani in persona del Sindaco *pro tempore* e della controinteressata Quatrosi Rosalia, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge; nulla per le spese nei confronti della controinteressata Murana Patrizia non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Anna Pignataro, Referendario

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)